Ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 9 maggio 1990[1] concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali è modificata come segue:

Art. 6c Contratto di rendimento energetico

[1] Il locatore può addebitare come spese accessorie i costi relativi a un contratto di rendimento energetico.

[2] L'importo addebitato al conduttore non può superare il valore del risparmio dei costi energetici realizzato in virtù del contratto di rendimento energetico.

[3] Un contratto di rendimento energetico impegna un prestatore di servizi a ridurre i consumi energetici di un immobile mediante opportune misure di efficienza energetica e a calcolare la propria retribuzione secondo il valore dell'energia risparmiata.

[4] Per misure di efficienza energetica ai sensi del capoverso 3 si intendono in particolare:

a. l'ottimizzazione dell'esercizio degli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, nonché dell'automazione degli edifici;

b. la sostituzione di impianti, installazioni e lampade.

[5] I fattori, come quelli atmosferici, che influiscono sul consumo di energia ma che non sono riconducibili a misure di efficienza energetica sono tenuti in considerazione.

[1] RS **221.213.11**

II

La presente ordinanza entra in vigore il …

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr